COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 527

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 527

Disegno di legge (*Discussione e rimessione in Assemblea*):

Modificazioni all'articolo 238 del Codice di procedura penale. (2387) 527

PRESIDENTE 527, 530, 531
CAPALOZZA 528, 531
PREZIOSI 529
CAVALLARI VINCENZO 529, 530
AMADEI 530
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 530, 531

Disegno di legge (*Discussione*):

Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. (2436) 531

PRESIDENTE 531, 532, 534, 535
CAPALOZZA 532, 535
CAVALLARI VINCENZO 532, 534, 535
ROCCHETTI 532, 534, 535
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 533, 534, 535
MARTUSCELLI 533, 534
CONCETTI 534
AMADEI 534
PERLINGIERI 534, 535

La seduta comincia alle 10.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Breganze, Lucifero e Viviani Arturo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Lopardi viene sostituito, per la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno della presente seduta, dal deputato Ferrari Francesco.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 238 del Codice di Procedura penale. (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 238 del Codice di procedura penale.

Avrei preferito che la relazione fosse stata svolta dal collega onorevole Riccio, anch'egli relatore. Essendo assente, provvederò io stesso ad illustrare il disegno di legge presentato dal Ministro onorevole Moro, e concernente una modificazione all'articolo 238 del

Codice di procedura penale secondo l'ultima formulazione adottata con la legge 18 giugno 1955, n. 517.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in quella sede, si discusse – in aderenza ai principî della Costituzione – come salvaguardare quelle forme più ampie di libertà personale in essa sancite. Si stabilì che il fermo dovesse essere limitato ai casi nei quali è obbligatorio, per legge, un mandato di cattura. Vennero, perciò, esclusi anche reati di una certa gravità, come per esempio la concussione, la violenza carnale, la rapina, il peculato ecc...

Praticamente, il disegno di legge in esame apporta una modifica nel solo senso di non ritenere obbligatorio il fermo solo nei casi nei quali l'emissione del mandato di cattura sia obbligatoria, ma anche in quei casi nei quali gravino, sulle persone indiziate, indizi fondati di aver commesso un reato per il quale la legge stabilisca la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10.

Perché si è venuti a riconoscere la necessità di modificare l'articolo 238 suddetto ?

Debbo lealmente dichiarare che, per quanto insieme ad altri autorevoli colleghi, appartenenti alla Commissione speciale per le modificazioni del Codice di procedura penale fossi un sostenitore della modificazione dell'articolo suddetto, tuttavia, dopo alcuni mesi, proprio in sede di discussione del bilancio della Giustizia dovetti, in aula, pubblicamente e francamente dichiarare che, forse, la formulazione alla quale eravamo giunti non era la più adatta.

Si erano verificati, infatti, molti casi nei quali persone gravemente indiziate non potevano essere fermate e dovevano essere lasciate in libertà con notevole danno per la prima e fondamentale ricerca delle prove.

Non possiamo non tener presente, quindi, che sono sorte delle gravi preoccupazioni, tali da indurre il Ministro a presentare il progetto di legge in esame. Occorre aggiungere che, nonostante i discorsi e le dichiarazioni che, in sede di apertura dell'anno giudiziario, i Procuratori Generali fanno e nelle quali si accenna, nelle linee generali, ad una tendenza verso la diminuzione della criminalità, nella pratica noi assistiamo ad un piccolo abbassamento dell'indice della criminalità, solo in coincidenza con la restaurazione dell'ordine dopo i fatti che sconvolsero il mondo. Ma dal 1946 in poi, l'indice della criminalità in Italia è andato aumentando paurosamente.

Io non posso che dare atto di questo, soprattutto allo stesso Ministro che nella sua relazione chiaramente mette in evidenza questo fatto preoccupante.

Ora, pur col rispetto massimo che noi vogliamo e dobbiamo avere per le libertà personali dell'individuo, non possiamo trascurare una preoccupazione che non è assolutamente individuale ma anche e soprattutto sociale, quella cioè di garantire la società da eventuali lesioni che vengano perpetrate da parte di elementi disadattati o addirittura pericolosi.

Da ciò è nata la presente proposta di legge che intende modificare l'articolo accennato solo nella prima parte; nel senso di dare la possibilità di fermo – con tutte le garanzie che costituiscono il punto centrale della salvaguardia delle libertà fondamentali dell'individuo – non solo nei casi nei quali il mandato di cattura sia obbligatorio, ma anche quando si tratti di persona sulla quale gravino fondati indizi di essere autore di reato punito con pene non inferiori nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10; oppure quando si tratti di persone che sono già state condannate e quindi recidive.

Questo, nelle sue linee generali, il provvedimento legislativo che si propone alla vostra approvazione.

Senza essere presi da forme di sentimentalismo e senza che siano intervenute altre considerazioni di ordine psicologico e morale abbiamo adottato una linea di condotta sempre conforme al principio della massima obiettività e della massima serenità. Abbiamo sempre curato che nella formulazione della legge prevalga il criterio non solo del rispetto dell'individuo, secondo quanto la Costituzione prescrive, ma anche quello che la Società non abbia a subire danno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Vorrei fare alcune osservazioni. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni e la relazione dell'onorevole Presidente e, tuttavia, non sono rimasto convinto delle osservazioni e dei rilievi a difesa e a sostegno del disegno di legge governativo.

Non si deve dimenticare, io penso, che la riforma che è stata sancita nella legge 18 giugno 1955, anche e soprattutto in ordine al problema della limitazione della libertà personale, è stata salutata dalla scienza giuridica come una conquista, come una modernizzazione del nostro Codice di procedura penale.

A me sembra, sia perciò, evidente un rilievo che chiamerei quasi di carattere psi-

cologico. Non mi sembra provvido distruggere, a distanza di così poco tempo, quanto è stato fatto così di recente. Ci troviamo di fronte, starei per dire, ad una specie di tela di Penelope, e questo perché ci si lascia impressionare da taluni dati statistici; dati che, per la verità, io non conosco e che, per altro, sono smentiti da taluni discorsi dei Procuratori Generali della Repubblica, alcuni dei quali personalmente ho avuto modo di ascoltare (ad esempio quello di Ancona) ed altri ho potuto leggere.

Può darsi che, in talune zone d'Italia, vi sia realmente stato un aumento della criminalità; io tuttavia non lo so con precisione. E può anche darsi che questo abbia inciso, sempre per talune zone ed anche nella statistica generale. Ma ciò non toglie che in molte parti o regioni d'Italia questo fenomeno non sussista affatto.

Onorevole Presidente, ella ci ha detto poc'anzi, anche nella sua qualità di relatore, che è necessario, che è consigliabile, raccogliere le prove del reato. Ma, evidentemente, il problema del fermo non ha niente a che vedere con il problema della conservazione delle tracce o delle prove del reato; perché, anche senza effettuare il fermo, possono essere direttamente presi quei provvedimenti che servono alla conservazione delle prove. Persino la restrizione fisica del presunto colpevole è possibile nella situazione attuale, perché in brevissimo tempo si può ottenere, da parte della autorità giudiziaria, l'ordine d'arresto. Abbiamo soltanto questo vantaggio (che indubbiamente è un grande vantaggio, anche per le critiche che sono state sollevate a certi sistemi usati da parte della polizia) che l'arrestato viene immediatamente ristretto in carcere anziché passare nelle guardine e nelle camere di sicurezza della polizia o dei carabienieri.

Queste sono le considerazioni di carattere generale per cui non ritengo di dare il voto favorevole alla legge proposta.

D'altra parte potrei anche aggiungere che trovo per lo meno strano che si porti qui soltanto questo disegno di legge, questa proposta di modifica della «novella» del 18 giugno 1955, e ciò in un momento difficile per le discussioni, in ordine ai problemi della libertà personale, che hanno rischiato di determinare un conflitto costituzionale, e ci si dimentichi, nel contempo, di portare altre proposte di legge, molto più semplici, ma credo abbastanza interessanti dal punto di vista pratico, che attengono alla modifica o addirittura alla interpretazione autentica di talune norme non chiare e precise della legge del giugno 1955.

PREZIOSI. Per quanto a me risulta, le conseguenze delle modificazioni apportate con la legge 16 giugno 1955, n. 517, all'articolo 238, sono state piuttosto gravi e rilevanti. Si potrebbero fare diverse constatazioni in ordine alle statistiche che indicano un aumento della criminalità. Non posso che confermare i giusti rilievi contenuti nella relazione aggiungendo che, anche per quanto riguarda le prove del reato, il tempestivo fermo del reo o del sospettato reo, ha una grande importanza; egli, diversamente, avrebbe la possibilità di preparare i mezzi per una sua non giusta difesa, non solo, ma anche di alterare le prove che indicano la sua responsabilità.

Debbo dichiarare che sarei d'opinione di abbassare addirittura il limite minimo della pena previsto per l'applicazione della norma ritenendo che il limite di 5 anni, per i reati che si considerano, sia un limite abbastanza elevato.

Per quanto riguarda la garanzia della libertà personale del cittadino, ritengo che il procedere al fermo solo nei casi in cui vi siano gravi e fondati indizi, sia sufficiente garanzia della libertà stessa e che, quindi, si possa senz'altro approvare il disegno di legge in esame senza che vengano violati i diritti di libertà della persona.

Per le considerazioni sopra esposte sono perfettamente d'accordo e approvo il disegno di legge proposto.

CAVALLARI VINCENZO. Non ritornerò sui punti di vista espressi dal collega Capalozza alle cui argomentazioni mi associo, perché mi sembra che egli le abbia già espresse molto chiaramente. Debbo però far presente alcune considerazioni che trovano la loro base nella realtà.

Infatti, il sospetto di fuga, in genere, non esiste mai concretamente e le autorità di polizia usano dell'articolo 238, molto spesso al di fuori di qualsiasi, non dico fondato, ma tenuissimo sospetto di fuga. L'articolo in esame è uno di quegli articoli che consentono agli organi di polizia di effettuare fermi allorquando ad essi sembri opportuno.

Stando così le cose, dobbiamo esaminare con particolare cura le modifiche proposte tenendo presente, altresì, quanto detto dal collega Capalozza.

Alcune osservazioni debbono essere fatte, anzitutto sulla relazione che accompagna il disegno di legge in esame. Non penso che alcuno possa minimamente prendere sul serio

l'affermazione che l'aumento della criminalità, che si dice si sia verificato in questi ultimi tempi, si sia verificato prevalentemente per gli effetti nocivi della nuova formulazione dell'articolo 238; un'affermazione di questo genere non è seria come non più seri mi sembrano gli argomenti che nella relazione seguono; che, cioè, sempre al detto articolo si debba far risalire l'aumetata richiesta di porto d'arme a difesa personale e che agli ambienti della delinquenza si chieda protezione quasi che gli organi di polizia siano stati disarmati e al cittadino benpensante non resti altro che far ricorso agli ambienti della delinquenza per assicurare la propria sicurezza personale.

Vi è un'altra affermazione, nella relazione del Governo, che deve esser fatta rilevare. Si dice in essa che la modifica dell'articolo 238 del Codice di procedura penale, proposta col presente disegno di legge, appare adeguata soluzione per la eliminazione dei lamentati inconvenienti, non sembrando che un rimedio possa tempestivamente essere apprestato, attraverso la riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, riforma di maggiore impegno e di più vasto respiro e comunque « ancora lontana nel tempo ».

Mi consentiranno i colleghi di manifestare il mio stupore e il mio rammarico per un'affermazione del genere che viene dal Governo. Quando noi facemmo presente al Presidente della Camera la necessità di modificare la legge di pubblica sicurezza, ci fu risposto che la nostra premura poteva apparire eccessiva dal momento che tale modifica era imminente; ora, invece, viene presentato un disegno di legge ove, nella relazione, il Governo dichiara il contrario.

Per quanto riguarda la modifica proposta, debbo far osservare che essa non consiste solo nella diversità della pena ma anche nella formulazione nuova; perché, mentre nell'attuale formulazione dell'articolo 238 si parla di persone gravemente indiziate di un reato, ora si richiede solo che esistano « fondati indizi di aver commesso il reato ». Formulazione che, tra l'altro, ritengo possa creare difficoltà di interpretazione.

PRESIDENTE. Si parte dal concetto della fondatezza degli indizi; è un criterio di valutazione personale.

CAVALLARI VINCENZO. Nella dizione « fondati indizi » vi è una formulazione più grave.

Quanto al terzo comma ci si può domandare se sia giusto lasciare alla polizia giudiziaria la possibilità di interrogare il sospetto di reato oppure non sia più giusto consentire alla polizia giudiziaria solo di fermarlo e poi metterlo immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, così che sia quest'ultima a effettuare l'interrogatorio. Non voglio sottolineare ai colleghi tutta l'importanza che nei processi penali ha il verbale del primo interrogatorio, quello assunto dalla polizia e che, non solo a mio parere, dovrebbe essere sottratto alla polizia giudiziaria per essere attribuito alla autorità giudiziaria perché, fin dal principio, dal momento cioè più delicato delle indagini, sia l'autorità giudiziaria a imprimere a queste indagini il senso dovuto. È questo uno degli argomenti che potrebbero essere presi in esame nei riguardi del terzo comma.

Questo ho voluto far osservare anche per far comprendere le ragioni per cui noi riteniamo che il problema debba essere discusso ampiamente e la discussione debba investire tutto il sistema.

Per i motivi sopra esposti chiediamo che l'esame del presente disegno di legge venga deferito alla Assemblea plenaria, convinti con ciò, non solo di offrire la possibilità alla Camera di una più ampia e completa discussione, ma anche di giovare ai lavori della Assemblea stessa dato che si afferma che non vi sono disegni di legge pronti per essere da essa presi in esame.

Presento quindi formale richiesta di rimessione alla Assemblea. La richiesta è corredata dalle firme di oltre 70 deputati.

AMADEI. Mi associo alla proposta avanzata dal collega Cavallari esprimendo le riserve del mio gruppo nei riguardi del presente disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prendo atto della richiesta e non ho alcuna particolare osservazione da fare all'infuori di una, di carattere generale, e che potrebbe essere ripresa, evidentemente, in Assemblea.

Il Governo ha ritenuto di presentare con una certa urgenza questo provvedimento, perché diversi Procuratori generali della Repubblica, nella loro altissima responsabilità, hanno fatto presente gli immediati danni derivanti dall'applicazione della legge 18 giugno 1955. Mi pare che, quando persone che godono di comune, generale rispetto e per l'autorità e per la responsabilità e per i compiti, per la competenza loro, fanno presente con un appello, questo stato di cose alla autorità del Governo, affinché venga sottolineata in Parlamento una situazione di tale gravità, sarebbe un male, rispondere dicendo: il Parlamento ha legiferato il 18 giugno 1955

ed è quindi troppo presto per modificare quanto è stato codificato. Da qui la motivazione, anche se rapida, che il Governo ha fatto nella relazione che accompagna il disegno di legge in oggetto. Sta di fatto, comunque, che si tratta, nel caso, di un dato oggettivo, estremamente oggettivo. Si è fatta una legge in mezzo a pareri diversi – ed è inutile che io rifaccia qui la storia dei diversi pareri perché si sa che in regime democratico è la maggioranza che decide come, in questo caso, ha deciso. Tuttavia, quando persone, rimaste al di fuori di queste nostre polemiche parlamentari, presentano dati oggettivi molto chiari, affermando di non poter « fermare in tempo opportuno » il che, nel 99 per cento dei casi significa perdere la possibilità di conseguire dati certi e sicuri, non si possono non ascoltare.

Non dimentichiamo che i delitti esistono e che coloro che li commettono, nella più chiara dizione del vocabolario della lingua italiana diconsi delinquenti. Ora, un'azione non può essere condotta da un'autorità seria, in uno Stato serio, soltanto quando le persone si sono confessate, senza alcun interrogatorio, di fronte al magistrato. A meno che ci si trovi in una repubblica idilliaca, quella di Platone.

CAPALOZZA. In Inghilterra...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Quindi, anche con tutto il rispetto per la personalità umana, questo è il punto. Perché, badate, noi italiani abbiamo, per lo meno a volte, un non equilibrio nel valutare.

Ho potuto constatare più volte, ed anche recentemente trovandomi presente ad un congresso cui partecipavano parecchi cappellani di carceri, ecc., che molte sono le persone, anche ben preparate, le quali, seguendo le cronache di ogni giorno, si strappano le vesti per i delitti che si commettono a Roma o a Milano. E però, queste stesse persone, se sanno di persone sospette rinchiuse in carcere, si strappano ugualmente le vesti giudicando il fatto che qualcuno si trovi in carcere un modo ingiusto di procedere.

Ora, l'uomo, anche se commette un delitto, rimane uomo e come tale merita ogni rispetto, anche quando abbia commesso il delitto più grave; ma colui che sta ancora in carcere vi è a protezione della società, non per altro motivo. Quello che la relazione afferma con estrema chiarezza è la circostanza, che ha sfavorevolmente inciso sulla grandissima maggioranza della popolazione, generando in essa il convincimento che la società non sia sufficientemente tutelata dagli organi di polizia, relativa alla limitazione di cui all'articolo 253, la quale impedisce un arresto, un intervento provvisorio, in una gamma di reati che va da quello della rapina a quello dell'estorsione del peculato, della concussione, della violenza carnale, ecc.; e cioè non per reati insignificanti, ma per reati che, di solito, determinano una commozione nell'opinione pubblica che noi non possiamo non prendere in considerazione,

Quindi, ripeto, rispetto della persona umana, senza dubbio, ma questo guardando anche alle vittime, sia immediate e sia potenziali, ed al rispetto dei diritti della comunità, cioè dello Stato, i quali ultimi si convertono in un diritto specifico dello Stato di garantire la tranquillità e l'ordine per tutti i cittadini.

Su queste affermazioni di fatto e su questi principî, vorrei dire prima morali che politici, si fonda questo intervento del Governo che ha tutti i caratteri dell'urgenza e che si riassume nel disegno di legge che viene qui sottoposto.

Se ora, valendosi di un diritto che la procedura parlamentare consente loro, alcuni onorevoli deputati ritengono che la soluzione del problema debba essere dilazionata ulteriormente, non rimane al Governo che dichiarare di aver compiuto il proprio dovere interamente e che intende continuare a compierlo, anche in aula.

PRESIDENTE. Poiché ne è stata regolarmente avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, corredata dal prescritto numero di firme, il disegno di legge in esame, sarà rimesso alla Camera.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. (2436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dei Comitati girisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni ».

Non essendo presente il relatore Onorevole Colitto, riferirò io stesso, brevemente, sul disegno di legge in esame.

Ritengo che la questione sia già nota a tutti i componenti la Commissione. Il decreto 18 agosto 1940, n. 1741, dettava norme particolari per la disciplina delle requisizioni in tempo di guerra e prevedeva la facoltà di istituire organi speciali di giurisdizione (Comitato giurisdizionale centrale e comitati

giurisdizionali territoriali) destinati a decidere le controversie relative alla applicazione delle norme stesse.

Si sono poi susseguite ulteriori leggi per cui i comitati giurisdizionali territoriali divennero delle specie di giurisdizioni di primo grado. Il disegno di legge in esame ha, praticamente, riconosciuto la inopportunità di mantenere in vita questi Comitati giurisdizionali territoriali, sia perché da una parte è cessata quasi la materia del contendere, sia perché essi urtano contro un espresso divieto della Costituzione che, come è noto, impedisce la creazione di organi giurisdizionali speciali.

Con il disegno di legge in esame i detti Comitati giurisdizionali verrebbero aboliti e le cause attualmente pendenti innanzi ad essi verrebbero riprodotte dinanzi alla Autorità giudiziaria. Le controversie, invece, pendenti dinanzi al Comitato centrale verrebbero devolute al Consiglio di Stato.

Ritengo che i concetti esposti non possano non trovare accoglimento da parte di codesta Commissione. Attraverso la formulazione di quattro articoli è prevista non solo la soppressione anzidetta, ma anche la regolamentazione successiva della trattazione delle controversie, ciò che completa la disposizione legislativa. Per il resto mi rimetto alla relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, di essere favorevole al disegno di legge in esame e ciò sia per ragioni costituzionali che per ragioni di metodo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.

(*È approvato*).

ART. 2.

La cognizione delle controversie di cui all'articolo 1 è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al Consiglio di Stato per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione.

CAVALLARI VINCENZO. Nell'articolo 2 non è specificato quale sia il giudice ordinario al quale è devoluta la cognizione delle controversie; poiché si tratterà di cause che vengono svolte nei confronti della pubblica amministrazione, sorge il problema della Avvocatura dello Stato e della competenza per territorio. Essendo danneggiato il cittadino sarebbe bene lasciare al cittadino stesso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria nel posto dove è avvenuto il danno, anche nei casi in cui sia interessata l'Avvocatura dello Stato. Non possiamo imporre al cittadino, danneggiato, un giudizio fuori della sua sede.

ROCCHETTI. Mi dichiaro contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Cavallari in quanto ritengo non si possa episodicamente mutare la struttura della rappresenanza dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 2, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'articolo 2, la riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario.

La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito ».

Vi è un emendamento proposto dall'onorevole Capalozza tendente a sostituire alle parole « di tre mesi » le parole « di sei mesi ».

Mi sembra che l'emendamento possa essere accolto.

CAVALLARI VINCENZO. Vorrei essere più estremista dell'onorevole Capalozza Qui si dice: « I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 2, nel termine di tre mesi, ecc. ». Consentitemi di prospettarvi il caso del cittadino danneggiato dalla requisizione. Entra

in vigore questa legge; a parte i tre mesi, molti tra quelli che hanno subito danni, non verranno a conoscenza di questa legge che con ritardo. Si pensi, infatti, che molti cittadini non sono venuti a conoscenza nemmeno della precedente ultima legge sui danni di guerra. Si afferma «a cura di parte»; ma, se la parte non si cura di presentare entro un certo termine una petizione, perde il proprio diritto. In questo modo si viene ad agire contro la parte che ha subito il danno. Perciò direi che, poiché queste pratiche sono attualmente davanti alle commissioni, queste ultime, con i loro organi e i loro impiegati, siano esse stesse a smistare le pratiche presso i dipendenti uffici periferici, e così via. Diversamente adremmo contro gli interessi dei cittadini.

E poi vi è un'altra osservazione da fare. L'ultimo comma di questo articolo 3 recita: «La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito» Debbo, al riguardo, far presente che: poiché tale dizione significa «citazione» ne consegue che il privato deve citare l'Amministrazione. In tal caso corre la prima ragione che suffraga la richiesta dei sei mesi, termine giusto; non solo, ma bisognerebbe stabilire anche che, così come per presentare le domande di risarcimento dei danni di guerra non necessita carta bollata, così anche per la citazione in questione dovrà esser prevista l'esenzione dal bollo, come del resto è previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Senza tale richiamo, occorrerebbero notevoli spese per questa riassunzione in sede di giudizio ordinario.

ROCCHETTI. Sono d'accordo con le osservazioni degli onorevoli Capalozza e Cavallari circa il termine di tempo e l'esenzione dal bollo; ma non sono d'accordo sullo smistamento delle pratiche perché la nostra legge processuale è precisa in proposito; questa materia è materia strettamente attinente al Diritto che deve, in sede di azione, ricevere un impulso di parte. Su questo, quindi, non sono d'accordo. Tuttavia troppe volte noi addossiamo la non conoscenza della legge alla parte; se questa presunzione di conoscenza della legge deve essere fissata per certi fini e per certe materie essa non può esserlo sempre per quanto riguarda norme che possono sfuggire. Quindi, introdurre un termine di cautela, come quello del semplice avviso mediante raccomandata alle parti interessate, sarebbe assai meglio. In caso contrario si introdurrebbe una decadenza in un giudizio pendente, ciò è ancor più grave poiché può presumersi che il privato, il quale abbia un giudizio pendente, si aspetti che questo resti tale in base alla procedura esistente quando il giudizio stesso si è iniziato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io ritengo che, indubbiamente, la tesi sostenuta dall'onorevole Rocchetti cerchi di risolvere il problema sollevato dall'onorevole Cavallari in modo più pratico e anche giuridicamente più valido. E questo perché, trattandosi dell'inizio di una azione amministrativa, necessitano diversi atti con particolari procedure. Tuttavia, pur essendo sostanzialmente favorevole a questa richiesta, penso che ci siano certe difficoltà. L'articolo 1 parla di comitati regionali e centrali e dice che sono soppressi. Quindi, quando entra in vigore la legge si chiudono i battenti. Ove dovessimo dare a questi uffici un incarico dovremmo ammettere una loro continuità di funzioni.

Una seconda osservazione, che mi suggeriva poco fà l'onorevole Concetti, è questa: l'articolo 3 parla esclusivamente di procedimenti pendenti. Ora, effettivamente, quando si tratta di questi non si può dire che sia così indispensabile questo avviso del cambiamento di competenza. Trattandosi di procedimenti pendenti e di un succedersi di udienze o quanto meno di presentazione di documenti, di un interesse cioè della parte, resa attiva, è proprio indispensabile che noi si estenda questo termine da tre a sei mesi?

Comunque io non mi oppongo, ripeto, alla soluzione avanzata dall'onorevole Rocchetti, di comunicare cioè, alla parte interessata, che dal momento del ricevimento dell'avviso ha inizio il termine per l'azione di riassunzione del giudizio avanti il giudice ordinario.

MARTUSCELLI. Credo che tutti si sia d'accordo con il Governo che si tratti di scegliere le forme più opportune perché, nella specie, siano apprestati i mezzi affinché questa legge non costituisca una trappola con le innovazioni che apporta. Bisogna accertare, anzitutto, se si possa fare un avviso, magari a mezzo di un ufficio stralcio, specificando il termine entro cui il procedimento deve essere ripreso. In tal caso la cosa è fattibile. Tuttavia, anche se tutto ciò può essere fatto, ma soprattutto se non potessimo trovare il modo per farlo, è evidente che il termine deve essere più lungo di quanto non ritenga l'onorevole Sottosegretario. Noi verremmo, infatti, ad usare le norme vigenti in senso deleterio per la parte interessata. Non bisogna

dimenticare che, quando è stata presa una decisione, il codice stabilisce il termine di un anno perché le parti possano riassumere, senza alcun danno, il giudizio stesso. Invece, noi abbiamo ridotto il termine senza che le parti ne sappiano nulla. Vi sono dei casi in cui il giudizio è sospeso e non vi sono dubbi che, con una legge che riducesse a tre mesi il termine, la parte si troverebbe in certi casi defraudata dei propri diritti!

Infine, esiste un altro problema, che è questo: indiscutibilmente il comitato centrale giurisdizionale è competente in via principale per la questione di legittimità e in via subordinata anche per quanto riguarda le indennità.

PRESIDENTE. Qui si parte già di procedimenti pendenti. Quelli che sono pendenti dinanzi al comitato centrale riguardano unicamente una questione di legittimità.

MARTUSCELLI. Ma anche una questione di indennità. Potrebbe darsi il caso che io avessi fatto una questione di legittimità del provvedimento e, subordinatamente avessi detto: se poi il provvedimento lo ritenete legittimo, confermatelo. Perciò, io adisco il comitato centrale per motivi di legittimità riguardanti l'annullamento del provvedimento, ma, subordinatamente, chiedo che il comitato giurisdizionale giudichi nel merito. Bisogna perciò regolare questa materia facendo in modo che l'aver adito il Consiglio di Stato non sospenda il giudizio di merito.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma questa è regola generale.

ROCCHETTI. In questa materia, come in generale per tutta quella amministrativa, l'onorevole Martuscelli sa che quando un giudizio procedurale è in corso per legittimità, allora evidentemente bisogna risolvere per prima cosa la questione principale; oppure sono due questioni diverse ed allora la questione di legittimità va discussa davanti ad un giudice e l'altra davanti a un altro giudice Senza dire poi che, per quanto riguarda la questione della legittimità, è bene intendersi: quando si tratta di una questione di diritto si va sempre davanti al giudice ordinario. Anche qui, quindi, sarà semplicemente in questione l'eccesso di potere o di competenza. Quindi questa interferenza non esiste.

CONCETTI. Proporrei un emendamento nel quale si stabilisca che, a cura dei comitati, entro un determinato termine, venga data comunicazione agli interessati dell'avvenuto cambiamento di competenza e, nel contempo, li si avvisi che hanno a disposizione un certo termine di tempo per riassumere davanti al giudice ordinario il giudizio in questione. Tale emendamento potrebbe essere inserito, in sede di coordinamento, come comma aggiuntivo all'articolo 1.

CAVALLARI VINCENZO. Pur concordando nel merito formulerei diversamente il testo dell'emendamento introducendolo all'articolo 3 e dando incarico ai comitati di specificare nell'avviso anche il giudice avanti al quale debba essere riassunto il procedimento

AMADEI. Concordo con questo emendamento in quanto occorre dare alle parti la possibilità di orientarsi.

PERLINGIERI. In linea di massima concordo con gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Propongo, dopo aver ascoltato le proposte degli onorevoli colleghi, una formulazione che, accogliendo, di massima, le tesi svolte, può essere approvata concordemente. Ritengo che la miglior collocazione sia in sede di articolo 1, onde superare anche l'ostacolo della dichiarazione di cessazione in esso contenuta.

Il comma aggiuntivo chiarisce che si tratta solo di funzioni eccezionali da evadersi entro breve termine. La formulazione sarebbe la seguente: « Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i Comitati debbono, tuttavia, provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati, con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore. Dalla data della ricezione predetta decorrono i termini di cui al successivo articolo 3 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento l'emendamento costituirà l'ultimo comma dell'articolo 1.

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comitati debbono, tuttavia, provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati, con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore.

Dalla data della ricezione predetta, decorrono i termini di cui al successivo articolo 3 ».

All'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento: « *Al 1° comma, terza riga, sostituire alle parole:* 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, *le parole:* 6 mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 1 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 1, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'articolo 2, la riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ultimo comma è così formulato:

« La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito ».

CAVALLARI VINCENZO. Propongo un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo in esame: « Gli atti relativi al procedimento, sono esenti da bollo ».

L'emendamento di cui sopra tende, come risulta dal suo testo, a concedere l'esenzione dal bollo anche in sede di giudizio ordinario. Ritengo sia utile precisare tale esenzione in quanto viene mutata procedura.

PRESIDENTE. Ritengo che un emendamento del genere non possa essere da noi approvato senza essere preventivamente sottoposto al parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

CAPALOZZA. Si potrebbe dire: Sono mantenute le esenzioni fiscali che erano previste dalle leggi.

ROCCHETTI. Credo che questa sia una preoccupazione non molto afferente perché più dei gravami delle spese ci si dovrebbe preoccupare dei gravami della difesa che sono assai maggiori...

CAVALLARI VINCENZO. Si tratta tuttavia di una somma rilevante per deposito, carta da bollo ecc.

Per quanto riguarda il parere da richiedersi alla Commissione Finanze e tesoro, vorrei ricordare che l'articolo 31 del Regolamento, così recita: « Se la commissione competente introduce in un disegno di legge disposizioni che comportano nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione di Finanza e tesoro, ecc. ». Vi prego notare che, nel nostro caso non ci sono né entrate nuove né nuove spese.

ROCCHETTI. Impedisce tuttavia una nuova entrata.

CAVALLARI VINCENZO. Non vi è né l'una né l'altra cosa; comunque, la Commissione può decidere in merito.

PERLINGIERI. Onorevoli colleghi, mi sembra che, nella fattispecie, si tratti di definire poche procedure tuttora pendenti e che vanno ad esaurirsi. Non è un campo fertile ma un settore che va, invece, estinguendosi. D'altra parte questa materia, noi dobbiamo tener presente, aveva già la concessione dell'esenzione dal bollo; potremmo quindi estendere l'esenzione già esistente anche davanti al giudice ordinario, stabilendo inoltre che gli onorari sono percepibili a metà come avviene per i giudizi in materia di lavoro. Mi sembra, perciò, che non valga la pena di discutere a lungo su questo punto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido le perplessità del Presidente anche perché, sarebbe necessario accertare con esattezza di quali esenzioni fiscali godono attualmente i procedimenti di cui al provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ritengo anche io opportuno accertare il punto in esame e pertanto rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI